COMUNE DI PESCATE

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 302 DEL 26.11.1991

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 334 DEL 11.06.1991

CAP. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno

CAP. 2
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

2.2 Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3 Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre per l'assegnazione nell'esercizio e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi. Per quanto riguarda i contributi degli organismi scolastici si farà riferimento a quanto stabilito nel piano di diritto allo studio.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultini scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa oer i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza dovumentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in un'unica soluzione.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.
L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunala ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli apposti capitoli ed ai programmi presentati.

2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una – tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documenta da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L’assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L’Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l’intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all’aperto ecc.) l’assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall’Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri al punto precedente.

2.5 Utilizzo di immobili, strutture o beni

L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell’attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinali e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l’utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l’uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L’uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull’uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l’uso dei beni.

L’uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di pubblica proprietà.

CAP. 3
INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1. Assistenza economica di "minimo vitale"

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificamente
- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR n. 616/617
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti).

Motivi di esclusione.

- Reddito superiore al minimo vitale;
- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 154/75) e che di fatto vi provvedano;
- Ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.
Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".
Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:
- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel ecc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto ecc.;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a temo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le

risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.
Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere comunale al giorno 27 di ogni mese.

Alle eventuali revoche, sospensione o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

3.3 Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minino vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

a) tabella per la applicazione del "minimo vitale"

Capo famiglia	Importo mensile determinato in misura pari al…….decurtata del……%
2° membro	Importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia
3° membro	Importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia
4° membro	Importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia
5° membro e successivi	Importo mensile pari agli assegni familiari

b) a tale cifra vanno poi aggiunti

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di £……mensili
- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £…….annue
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

3.4 Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"

a. apertura del caso

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc.

b. documentazione richiesta

La documentazione richiesta è
di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevute di affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo euivalente.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolarmente rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

c. accertamenti

Per ogni richiesta la Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

d. Instruttoria

L'instruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economicamente dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;
- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazione del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessi motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

e. verifiche e controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:
- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per sevizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.);
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituto da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con la deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta.
E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di £ 50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'Assessore competente.
Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza ove istituita.

CAP.4
PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani o handicappati bisognosi.

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

4.1 Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

4.2 Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti in cui il reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento in cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

4.3 Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.
L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.
In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:
- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.).
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura delle disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi i ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale di assistenza ove istituita.
Detto importo è periodicamente aggiornabile.

CAP. 5
CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTUTURI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.
L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:
- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la sostituzione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.
Il pagamento parziale avviene a integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CAP. 6
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGNI ANZIANI E BISOGNOSI

Il comune può, per particolare casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo dei servizi di assistenza domiciliare.

6.1. Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti in cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

6.2. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligasti al mantenimento.
L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte dei uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc.;
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obblighi di mantenimento;
- relazione del servizio comunale competente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale assistenza, ove istituita, la quale dispone la assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assesorato competente, in relazione alle disponibilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziate nei relativi capitoli del bilancio comunale.

CAP. 7
SOSTEGNO A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI

Il Comune di Pescate, secondo i principi di solidarietà e di attenzione nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire al fine di garantire adeguate condizioni di vita a famiglie con minori, le quali si trovino in stato di bisogno.

7.1. Finalità specifiche e definizione dell'intervento

Il sostegno economico ai nuclei familiari è finalizzato ad aiutare le famiglie con reddito significativamente insufficiente ad assolvere il compito di mantenimento, cura ed educazione dei figli minori o dei minori presenti nel nucleo famigliare. In linea di principio l'intervento economico è finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e ad aiutare il nucleo assistito a ritrovare la propria autonomia sociale. Altra finalità del sostegno economico è quella di prevenire il rischio d'allontanamento dei minori dal nucleo familiare d'origine e la loro istituzionalizzazione. L'intervento economico va considerato anche quale strumento a disposizione degli operatori dei Servizi Sociali per attuare interventi di sostegno della famiglia e protezione dei minori.

7.2 Destinatari dell'intervento

Sono desinatari dell'intervento d'aiuto economico di cui all'articolo precedente i nuclei famigliare con minori residenti nel Comune di Pescate nelle condizioni di assistibilità previste nel seguente articolo 7.3.

7.3 Criteri d'accesso

Possono fruire del sostegno economico, secondo quanto stabilito negli articoli successivi, i nuclei famigliari il cui ISEE è inferiore a 7.000 euro.

7.4. Esenzioni/contribuzioni

Il sostegno economico alle famiglie con minori che si trovano nelle condizioni dell'articolo 7.3. può avvenire mediante contribuzione e/o esenzione (totale o parziale) per far fronte al costo dei servizi messi in atto dal piano per il diritto allo studio e dagli organi scolastici (trasposto scuolabus, frequenza mensa scolastico, acquisto libri di testo e materiale didattico, partecipazione ad attività parascolastiche).
Il sostegno economico può essere attivato anche sottoforma di esenzione (totale o parziale) del pagamento di contribuzioni o tasse dovute al Comune.

7.5. Sussidio di protezione una tantum

Il sussidio di protezione una tantum è erogabile per aiutare i nuclei familiari, nelle condizioni di cui all'articolo 7.3. costretti a far fronte a spese eccezionali e/o contingenti documentabili o altri eventi tali da poter incidere e modificare negativamente l'equilibrio del mènage familiare con conseguenze sui minori.

7.6. Sussidio di protezione temporaneo

Può essere erogato un sussidio integrativo e/o sostitutivo di servizio a quei nuclei familiari con buona autonomia gestionale, e quindi anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7.3., che, a causa di particolari eventi negativi, quali incidenti, malattie o sussistendo condizioni particolari, quale ad esempio la disabilità a carico del minore o di uno o più componenti il nucleo, abbiano la necessità di interventi di aiuti finalizzati al mantenimento delle capacità educative e di cura verso i minori e il cui costo influisca significativamente sull'equilibrio economico familiare.
In ragione delle caratteristiche sociali ed economiche del nucleo familiare, nonché dei problemi cui essa deve far fronte, l'Amministrazione può optare o per erogazione diretta dei Servizi o per l'erogazione di un sussidio finalizzato a coprire i costi dell'aiuto eventualmente necessario.

7.7. Sussidi per casi particolari

In caso di inefficacia degli interventi sociali sopra indicati e di permanente dipendenza assistenziale del nucleo familiare, al fine di proteggere i minori dai rischi d'allontanamento, carenze educative e di cura, l'Amministrazione può erogare buoni acquisto di generi alimentari.
Sempre a fini esclusivi di protezione dei minori, i sussidi di protezione, di cui agli articoli 7.5.e 7.6., possono essere erogati anche in deroga a quanto previsto all'articolo 7.3. previo parere espresso dall'Assistente Sociale.

7.8. Procedure per l'erogazione dei contributi

Le procedure per l'erogazione dei contributi e per la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente capitolo sono definite con provveidmeno degli Organi competenti, tenendo conto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa individuati dall'articolo 120 della Legge n. 59/1997 e nel rispetto di quanto indicato nei commi successivi.
L'accesso al sostegno è subordinato alla presentazione di apposita domanda del capo famiglia oppure a seguito di segnalazione scritta da parte di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione dell'interessato.

A fronte di ogni richiesta è predisposta una relazione sociale con valutazione di merito dell'operatore responsabile del caso, nella quale devono essere esplicitati gli elementi giustificativi dell'intervento, qualificati secondo i criteri rappresentati negli articoli precedenti.
Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

Alla assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

CAP. 8
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.1.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.